CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA

AREA SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE
SERVIZIO AMMINISTRATIVO TRASPORTI
Fasc. 07.06.01/2/2024
I.P. 6956/2024

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE SENZA IMPEGNO DI SPESA

N. 2922 del 19/12/2024

AREA SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE

SERVIZIO AMMINISTRATIVO TRASPORTI

OGGETTO: ADEGUAMENTO DEGLI ORIENTAMENTI ADOTTATI RELATIVAMENTE ALL'ATTIVITÀ DI AUTOTRASPORTO DI COSE IN CONTO PROPRIO A SEGUITO DELLA DIGITALIZZAZIONE DELLE ISTANZE. NUOVE MODALITÀ OPERATIVE DI SEMPLIFICAZIONE NELLA GESTIONE DEL COMPARTO.

Il Dirigente/Funzionario delegato

DECISIONE

1) Richiama la necessità di rimodulare gli orientamenti del servizio a seguito dell'informatizzazione delle istanze di rilascio/sostituzione e revoca delle licenze in materia di autotrasporto in c/proprio;
2) definisce un iter chiaro e semplificato per meglio gestire le istanze presentate dalle imprese come meglio delineato nell'Allegato 1 al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale;
3) stabilisce di eliminare la riconsegna della precedente licenza sostituita a vario titolo, scaduta o revocata, nell'ottica di semplificare gli adempimenti a carico delle imprese, poiché, il rilascio del nuovo provvedimento sostituisce il precedente rendendolo inefficace;
4) precisa con maggiore chiarezza le figure che, nelle diverse composizioni societarie possono svolgere la funzione di preposto alla guida di un veicolo destinato all'autotrasporto in conto proprio e amplia la sfera delle tipologie di rapporto di lavoro dei preposti alla guida, alla luce dei cambiamenti intercorsi nel panorama della disciplina e delle riforme in materia di lavoro;
5) stabilisce anche diversa disposizione che vincoli numericamente l'acquisizione di veicoli per il trasporto in conto proprio con il personale incardinato nell'impresa;
6) stabilisce, conseguentemente, l'applicazione dei criteri sintetizzati nell'Allegato 1 "Adeguamento degli orientamenti adottati relativamente all'attività di autotrasporto di cose in conto proprio a

seguito della digitalizzazione delle istanze di rilascio/sostituzione e revoca di licenze in Conto proprio", quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

7) sostituisce ed integra tutti gli orientamenti adottati dal servizio in materia di autotrasporto merci in c/proprio, laddove in contrasto con quanto stabilito dal presente atto;
8) provvede alla pubblicazione dei contenuti di cui al presente atto nelle pagine WEB dedicate alle attività del Servizio amministrativo Trasporti e a darne adeguata informazione alle imprese di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto e alle associazioni di categoria maggiormente rappresentative organizzando anche incontri specifici;
9) informa che le previsioni del presente atto e di quanto contenuto nell'Allegato 1 **saranno applicate con decorrenza dal 01/03/2025**, al fine di poter consentire tutti gli adeguamenti, anche informatici a cura del servizio.

MOTIVAZIONE

Premettendo che:

- l'art. 31 della L. n. 298/74 definisce l'autotrasporto di cose in conto proprio quale attività complementare o accessoria all'attività di impresa principale; l'art. 6 del D.P.R. n. 783/77 applicativo dell'art. 31, lettera b) della legge, stabilisce le caratteristiche e i limiti dell'autotrasporto in conto proprio, stabilendo in particolare che "l'attività di autotrasporto in conto proprio è da considerare complementare o accessoria dell'attività principale dell'impresa richiedente la licenza quando si verificano le seguenti condizioni:
- le cose da trasportare per le loro caratteristiche merceologiche abbiano stretta attinenza con l'attività principale dell'Impresa;
- l'insieme dei veicoli da adibire al trasporto di cui trattasi abbia una portata utile complessiva non superiore a quella necessaria per soddisfare le esigenze dell'attività principale dell'Impresa;
- i costi dell'attività di trasporto non costituiscano la parte preponderante dei costi totali dell'attività dell'Impresa. "Omissis...".

Tenuto conto che:

- l'art. 32 della citata L. n. 298/74 specifica che l'istanza deve essere corredata dalla documentazione necessaria a dimostrare che **le esigenze del richiedente o l'attività economica da esso svolta giustifichino l'impiego del veicolo o dei veicoli per cui è richiesta licenza** rinviandone l'elencazione al regolamento d'esecuzione; l'art. 8 del citato D.P.R. n. 783/1977 specifica detta documentazione.

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
GIOVANNA TROMBETTI il 19/12/2024 12:08:53 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005
Determina senza impegno di spesa: 2024 / 2922 del 19/12/2024
Prot.: 2024 / 84495 del 19/12/2024

- l'art. 34 comma 2 della L. n. 298/74 stabilisce che il "superato" parere della Commissione concerne **l'effettiva esistenza delle esigenze esposte nella domanda e l'adeguatezza del mezzo o dei mezzi di trasporto** indicati rispetto alle esigenze stesse e che quando il richiedente sia un imprenditore, il parere ha specifico riguardo alla **natura e all'entità dell'attività principale** rispetto a cui il trasporto deve essere attività accessoria e complementare.

Il Servizio amministrativo Trasporti, essendo competente al rilascio delle licenze in c/p, accerta e valuta, a seconda della tipologia di richiesta presentata, che la natura e l'entità dell'attività principale siano coerenti con le esigenze esposte nell'istanza e che il mezzo sia adeguato al tipo di trasporto richiesto.

Per quanto concerne la definizione dell'autotrasporto di cose in conto proprio e la documentazione necessaria a dimostrare le esigenze del richiedente o l'attività economica da esso svolta, si rimanda agli artt. 31 e 32 della L. n. 298/74 e agli artt. 6 e 8 del D.P.R. n. 783/77.

Si precisa inoltre che l'art. 32 comma 8 della L. 298/74 e l'art. 8 ultimo comma del D.P.R. n. 783/77 prevede, per le imprese di nuova costituzione, il rilascio di licenza **a titolo provvisorio, non rinnovabile e non prorogabile, per 18 mesi**[1], a condizione che le stesse forniscano la documentazione essenziale comprovante l'esigenza di impiego del/i veicolo/i.

Le licenze per l'autotrasporto merci in conto proprio vengono rilasciate a titolo provvisorio nei seguenti casi:

- alle Imprese di nuova costituzione a cui viene rilasciata una licenza con validità di 18 mesi, non prorogabile e non rinnovabile (art. 32 L. n. 298/1974). Tale licenza potrà essere sostituita entro la sua scadenza con una licenza definitiva subordinatamente alla presentazione dell'istanza con la documentazione economica riferita all'attività di impresa già consolidata;
- alle Imprese che dispongono di un veicolo in leasing, in usufrutto o acquistato con patto di riservato dominio, a cui viene rilasciata una licenza con scadenza coincidente con la durata del contratto/atto di leasing/usufrutto/patto di riservato dominio. Tale licenza potrà essere sostituita entro la sua scadenza con una definitiva, subordinatamente alla presentazione dell'istanza che ne comprovi l'acquisizione della proprietà.

In materia di rilascio di licenze provvisorie il servizio ha adottato, per definire una procedura snella, atta a gestire la fase conclusiva delle licenze rilasciate in via provvisoria, **la determina dirigenziale n. 853 del 28/07/2021 – PG. n. 46172** ad oggetto: "Orientamenti riguardanti le Licenze di

[1] Per i dettagli si richiama l'Allegato 1.

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
GIOVANNA TROMBETTI il 19/12/2024 12:08:53 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005
Determina senza impegno di spesa: 2024 / 2922 del 19/12/2024
Prot.: 2024 / 84495 del 19/12/2024

autotrasporto merci conto proprio rilasciate in via provvisoria per 18 mesi ai sensi dell'art. 32 L. n. 298/74 oppure in relazione alla durata del contratto di leasing/usufrutto/patto di riservato dominio. Nuove modalità operative di semplificazione degli iter relativi alla revoca" che **rimane in vigore** in quanto ha duplice finalità: da un lato, di semplificare le attività e, dall'altro, di rendere maggiormente trasparente e chiaro il processo alle imprese.
Tale determina prevede che rimanga in capo all'impresa l'onere di verificare la scadenza delle licenze provvisorie rilasciate dalla Città metropolitana e, di conseguenza, presentare un'istanza completa e regolare con tutti i requisiti previsti dalle disposizioni vigenti, se interessati ad ottenere il rilascio della licenza definitiva; l'ufficio competente provvederà a monitorare le scadenze delle licenze provvisorie attraverso l'adozione di atti ricognitivi.

Nel corso dell'anno 2023 sono state implementate modalità informatizzate di presentazione delle istanze, che hanno comportato la modifica e la revisione della modulistica cartacea, apportando semplificazioni per le imprese, che hanno determinato la necessità di rivedere, in parte, alcuni orientamenti assunti dall'ufficio.
Per le motivazioni sopra esposte si rende pertanto necessario adottare un nuovo orientamento, **che verrà applicato con decorrenza dal 01/03/2025**, onde consentire tutti gli adeguamenti anche informatici, per disciplinare il rilascio/le sostituzioni e le revoche delle licenze di trasporto merci in conto proprio, delineando i criteri tecnici e le procedure da seguire, esplicitando nell'Allegato 1 l'iter procedimentale e i criteri sottostanti la gestione delle licenze e rendendolo noto alle imprese.

In una ottica di maggiore semplificazione, il Servizio ha inoltre deciso che, in caso di rilascio di licenze in sostituzione di quelle già rilasciate provvisorie (a vari titoli) e di licenze scadute o revocate, non pretenderà più la restituzione dell'originale della licenza precedentemente rilasciata in quanto non più valida.

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 31 della L. n. 298/1974 e 5 del D.P.R. n. 783/77, relativamente al trasporto di merci in conto proprio, è previsto che le funzioni dei "preposti alla guida ed alla scorta di veicoli, se non esercitate personalmente dal titolare della licenza, risultino lavoratori dipendenti", ai quali sono "equiparati, nel caso delle imprese artigiane e degli altri piccoli imprenditori previsti dall'art. 2083 del C.C., i componenti delle famiglie collaboratori del titolare della licenza". Conseguentemente, sono ritenuti idonei alla guida dei mezzi, il lavoratore dipendente, il titolare nel caso di impresa individuale, i collaboratori familiari nel caso di imprese artigiane e di altri piccoli imprenditori e tutti i soci regolarmente risultanti dalla CCIAA, purché assicurati contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
GIOVANNA TROMBETTI il 19/12/2024 12:08:53 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005
Determina senza impegno di spesa: 2024 / 2922 del 19/12/2024
Prot.: 2024 / 84495 del 19/12/2024

Il servizio ritiene, alla luce della continua evoluzione della normativa in materia di diritto del lavoro e delle esigenze delle imprese, affrontando il tema dei preposti alla guida, che la definizione contenuta nella L. n. 298/1974 non sia più confacente alle necessità oggi emergenti in campo trasportistico e giuslavoristico, considerato anche che, il trasporto di cose in conto proprio, deve avere carattere "accessorio" rispetto all'attività principale svolta dall'impresa.

Per quanto attiene alla possibilità di utilizzare, in qualità di autisti, altri soggetti incardinati mediante contratti di lavoro c.d. atipici, si ritiene necessario che l'inquadramento del soggetto sia rispettoso della ratio della descritta normativa e dei principi giuslavoristici. In linea generale, si ritiene pertanto che il soggetto incaricato alla conduzione dei veicoli adibiti al trasporto in conto proprio, debba essere contrattualizzato in modo da consentire la riconduzione della sua prestazione nell'alveo dei rapporti di lavoro subordinato, in ragione del tipo di rapporto che deve intercorrere tra il titolare della licenza e i soggetti che conducono i veicoli, con riferimento sia ai poteri direttivi di colui che utilizza il lavoratore, sia al tempo e alle modalità di svolgimento della prestazione di lavoro.

Viene pertanto previsto che si possano ricondurre alla previsione di cui all'art. 31 sopra citato, alcune tipologie di rapporto di lavoro più flessibili, ove venga provata l'esistenza delle caratteristiche tipiche del rapporto di lavoro subordinato, ritenendo necessario che tali tipologie contrattuali, sebbene non tutte continuative, non si configurino come una mera eventualità che il soggetto presti la propria opera.

In sostanza, ai fini dell'assimilabilità del rapporto di collaborazione ad un lavoro subordinato è necessario desumere dal contratto che lega l'autista all'impresa, se sussistano elementi idonei a individuare le caratteristiche tipiche di un contratto di lavoro subordinato, quali, a titolo di esempio e non escludendo ulteriori caratteristiche, la durata, la modalità di retribuzione, la specifica volontà dei contraenti di considerare il rapporto come dotato di un vincolo di subordinazione, gli orari, le modalità di espletamento dell'incarico e l'irrogabilità di eventuali sanzioni disciplinari.

In esito a tale verifica, si potrà eventualmente definire se il trasporto avvenga o meno in maniera conforme alla disciplina di settore.

Considerato che, per le imprese che vogliano ottenere la licenza di trasporto in conto proprio, rilasciata relativamente ad ogni veicolo, è necessario produrre una serie di documenti tra i quali rientrano anche quelli relativi all'entità dell'attività economica svolta (solo per i veicoli di portata superiore a 3 t.), e disporre dei veicoli per i quali è richiesto il titolo autorizzativo, appare logico ritenere che l'acquisizione di un ulteriore veicolo debba essere accompagnata dalla dimostrazione degli elementi e delle ragioni sottesi alla nuova acquisizione.

La scrivente amministrazione ha ritenuto di applicare un criterio che tenga conto di una proporzione congrua tra il numero dei veicoli, le tipologie degli stessi, e il numero dei preposti alla guida

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
GIOVANNA TROMBETTI il 19/12/2024 12:08:53 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005
Determina senza impegno di spesa: 2024 / 2922 del 19/12/2024
Prot.: 2024 / 84495 del 19/12/2024

complessivamente nella disponibilità dell'impresa, in virtù delle licenze che vengono richieste e dei veicoli che sono già in disponibilità dell'impresa all'atto dell'istanza.
Considerato che, allo stato attuale, non esiste alcuna disposizione che vincoli numericamente l'acquisizione di veicoli per il trasporto in conto proprio con il personale incardinato nell'impresa, se non quanto previsto dalla già sopra richiamata disposizione di cui all'art. 31, tale rapporto deve essere valutato in relazione al caso concreto ma, di norma, viene individuato nella misura non inferiore al 50% (2 autisti su 4 veicoli).

Si dispone di dare seguito alla pubblicazione dei contenuti di cui al presente atto nelle pagine WEB dedicate alle attività del Servizio amministrativo Trasporti e di darne opportuna informazione anche alle imprese di consulenza automobilistica e alle associazioni di categoria maggiormente rappresentative.

Bologna, 19/12/2024

Firmato digitalmente
TROMBETTI GIOVANNA [2]

[2] Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs. 12 febbraio 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.